

formula tariffaria di cui alla delibera di questo Comitato n. 39/2007, per i periodi regolatori successivi al primo;

- concedente e concessionaria evidenziano che, in linea con le indicazioni della delibera di questo Comitato n. 42/2009, sono rimasti immutati i livelli massimi della tariffa base di pedaggio ed il "valore di subentro" e che le variazioni investono esclusivamente gli elementi di adeguamento delle tariffe di cui agli specifici allegati alla Convenzione unica richiamati all'art. 2.5 della medesima;

Esprime parere favorevole

in ordine al II Atto aggiuntivo alla Convenzione unica tra C.A.L. S.p.A. e Bre.Be.Mi. S.p.A. a condizione che venga eliminato l'ultimo periodo della premessa dall'Allegato "6" ("Relazione accompagnatoria al PEF del 22 dicembre 2010").

Roma, 5 maggio 2011

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il Segretario:* MICCICHÉ

*Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.11, Economia e finanze, foglio n.391*

11A16581

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

**Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Diretrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti. Tratto Terni (Loc. San Carlo) - Confine regionale (CUP F71B01000160001). Variante al progetto definitivo.** (Deliberazione n. 55/2011).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;


l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, reca un Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» tra i «Sistemi stradali ed autostradali», il collegamento «Terni – Rieti» e che nell'allegato 2, tra gli interventi che interessano il territorio della Regione Umbria, riporta la «Tratta Terni-Rieti (prolungamento Cesena-Terni-Orte E45)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrigé in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;



Vista la delibera 19 dicembre 2003, n. 131 (G.U. n. 105/2004), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della «Direttice Civitavecchia, Orte, Terni, Rieti: tratto Terni (Loc. San Carlo) - confine regionale», del costo complessivo di 234,7 milioni di euro, interamente finanziato a carico del Piano straordinario 2003 di ANAS S.p.A., rimodulato al 6 novembre 2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005) - all'allegato 2 ha confermato, tra i «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», il collegamento «Terni-Rieti», individuando il subintervento «Direttice Civitavecchia, Orte, Terni, Rieti: tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale», il cui progetto definitivo era stato già approvato con la citata delibera n. 131/2003;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010» e nella tabella 3 «Programma infrastrutture strategiche - Opere non comprese nella tabella 2», la tratta stradale «Terni-Rieti»;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 13, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di Contratto di programma ANAS 2011, incluso dell'opera all'esame;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 7 luglio 2011, n. 26835, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima riunione utile di questo Comitato dell'approvazione di una variante al progetto definitivo dell'intervento della «Direttice

Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale», approvato con la citata delibera 131/2003;

Viste le note 11 luglio 2011, n. 27134, e 25 luglio 2011, n. 29309, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 2 agosto 2011, n. 88854, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenuto conto di quanto riportato nella comunicazione ANAS 20 luglio 2011, n. 107545, ha ritenuto la variante in esame approvabile nella sua interezza «con la clausola che tale approvazione, per la parte da finanziare con le risorse del contratto di programma ANAS 2011, resti subordinata alla conclusione dell'*iter* approvativo del contratto stesso»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

#### PRENDE ATTO

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:


sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'opera, costituita da un tracciato di circa 11 km, parte dallo svincolo Terni est del c.d. «raccordo autostradale» Terni - Orte e collega le tre valli più meridionali della Regione Umbria al confine regionale per unirsi poi alla SS 79 «Ternana» in corrispondenza della galleria Montelungo, da dove è già stato realizzato il nuovo tracciato fino a Rieti; nella zona della cascata delle Marmore l'opera stessa è collegata, mediante una galleria, con la SP 209 «Valnerina»;

che, secondo il progetto definitivo approvato, l'opera avrebbe dovuto comprendere anche una galleria di sottoattraversamento del fiume Velino, ma le indagini prescritte in fase di approvazione del progetto esecutivo hanno evidenziato problemi di consolidamento dei terreni e di interferenze idrogeologiche che hanno reso necessaria una variante piano-altimetrica di parte del tracciato originario al di fuori del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto definitivo;

che, secondo la variante proposta, l'intersezione con il fiume — da valicare ora con un viadotto a 9 campate di circa 500 m, che supererà anche una linea ferroviaria — risulterà spostata di circa 980 m verso Rieti, implicando anche lo spostamento, sempre in direzione di Rieti, dello svincolo di Piediluco;

che l'opera include una rotatoria e un'uscita verso la SS 79 «Strada di Moggio», attualmente utilizzata quale collegamento fra Terni e Rieti, e che, nell'attesa di completare sia il viadotto sia lo svincolo di Piediluco, consentirebbero di anticipare l'apertura al traffico di parte



dell'opera stessa, i cui lavori sulle restanti porzioni del tracciato sono in avanzato stato di realizzazione (75 per cento circa);

che il progetto definitivo di cui alla citata delibera n. 131/2003 è già stato oggetto di 3 perizie di variante, approvate direttamente dal Soggetto aggiudicatore;

che il progetto della variante sopra citata, rilevante sotto l'aspetto localizzativo, è stato trasmesso il 13 settembre 2010 da ANAS S.p.A., Soggetto aggiudicatore, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre Amministrazioni e agli Enti interessati, nonché ai soggetti gestori delle interferenze e che ai medesimi soggetti è stata trasmessa, documentazione integrativa in data 21 dicembre 2010;

che l'avviso di avvio del procedimento per la localizzazione dell'opera, la pronuncia di compatibilità ambientale, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, è stato pubblicato il 14 settembre 2010 sui quotidiani «Corriere della Sera» e «Corriere dell'Umbria» nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria;

che con delibera di Giunta 24 gennaio 2011, n. 54, la Regione Umbria ha preso atto del parere del Comune di Terni, espressosi favorevolmente sulla localizzazione dell'opera, e ha condiviso l'ipotesi di realizzare la richiamata uscita verso la SS 79 «Strada di Moggio»;

che nel corso della Conferenza di servizi, tenutasi il 22 febbraio 2011, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni e raccomandazioni, della Regione Umbria, che si è pronunciata su localizzazione e compatibilità ambientale dell'intervento, della Provincia di Terni, relativamente agli aspetti paesaggistici, idraulici e viabilistici, e del Ministero per i beni e le attività culturali, limitatamente agli aspetti archeologici;

che con nota 17 maggio 2011, n. DGPBA-AC/34.19.04/16492, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea ha formulato parere favorevole con prescrizioni sull'intervento, richiedendo tra l'altro una diversa localizzazione dello svincolo di Piediluco;

che, di conseguenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato la necessità di stralciare lo svincolo stesso dalla presente istruttoria e avviare una separata procedura di approvazione;

che l'istruttoria tecnica individua gli elaborati relativi sia agli espropri e alle occupazioni temporanee, sia alla risoluzione delle interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate nei suddetti pareri e ha proposto l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto definitivo della variante in esame, non comprensivo dello svincolo di Piediluco;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore è confermato in ANAS S.p.A.;

che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato sulla base del progetto definitivo approvato da questo Comitato con la richiamata delibera n. 131/2003;

che i tempi di realizzazione della variante sono stimati in 26 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo del progetto definitivo, di cui alla citata delibera CIPE n. 131/2003, pari a 197,5 milioni al netto di IVA, è coperto per 186,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano straordinario 2003 di ANAS S.p.A., rimodulato al 6 novembre 2003;

che il Ministero istruttore ha rappresentato la seguente evoluzione del costo complessivo del progetto, al netto di IVA:

progetto esecutivo elaborato dall'appaltatore e approvato dall'ANAS nel 2006: 180 milioni di euro;

prima perizia di variante approvata dall'ANAS nel 2008: 186,5 milioni di euro;

seconda perizia di variante, approvata da ANAS nel 2009: 190,3 milioni di euro, con un maggior costo da finanziare pari a 3,8 milioni di euro;

terza perizia di variante approvata da ANAS nel 2010: 190,3 milioni di euro;


quarta perizia di variante, ora in esame: 205,1 milioni di euro, con un maggior costo da finanziare pari a 14,8 milioni di euro;

che a tali incrementi di costo è necessario aggiungere un ulteriore maggior costo da finanziare per i materiali ex art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, all'atto stimato in poco meno di 5 milioni di euro;

che, con nota 14 febbraio 2011, n. CDG-0021413-P, ANAS S.p.A. si impegna ad assumere a carico del contratto di programma ANAS 2011, gli oneri di finanziamento risultanti dalle sopraccitate perizie e dall'incremento di costo dei materiali;

che con nota 25 luglio 2011, n. 29309, il Ministero istruttore fa presente che i lavori sono sospesi per la necessità di variare il tracciato in attesa del reperimento della fonte di copertura del maggiore onere della citata quarta perizia di variante;

2. della citata comunicazione ANAS 20 luglio 2011, n. 107545, che pone a carico del contratto di programma ANAS 2011 un importo di 23,4 milioni di euro per la copertura residua del costo della direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale, inclusiva della variante in esame, portando quindi a 209,9 milioni di euro, al netto di IVA, il valore dell'intero tracciato dell'opera;



## Delibera:

## 1. Approvazione variante

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della variante alla «Diretrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale» di cui alla precedente «presa d'atto», ad esclusione dello svincolo di Piediluco.

1.2 È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3 L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.4 Il costo di 209,9 milioni di euro al netto di I.V.A. di cui alla suesposta «presa d'atto» costituisce il «limite di spesa» dell'intervento richiamato al precedente punto 1.1.

1.5 L'approvazione di cui al precedente punto 1.1 è subordinata, per la tratta compresa tra l'uscita provvisoria sulla SS 79 «Strada di Moggio» e il termine della variante, alla conclusione dell'*iter* approvativo del Contratto di programma ANAS 2011, nel quale deve essere previsto il completamento della copertura finanziaria dell'intervento approvato.

1.6 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1<sup>a</sup> parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2<sup>a</sup> parte del citato allegato. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.7 Gli elenchi degli elaborati progettuali relativi agli espropri e alla risoluzione delle interferenze sono riportati, rispettivamente, nella 1<sup>a</sup> e nella 2<sup>a</sup> parte dell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

## 2. Clausole finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE), il con-

tratto ANAS 2011 così come risultante alla conclusione dell'*iter* approvativo dello stesso.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo della variante approvata con la presente delibera.

2.3 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel suddetto progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6. Il citato Ministero procederà a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio - DIPE.

2.4 Lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e subaffidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

2.6 Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 3 agosto 2011

*Il Presidente: BERLUSCONI*

*Il segretario: MICCICHÈ*

*Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 390*



## Parte 1<sup>a</sup> – Prescrizioni

### Ministero per i beni e le attività culturali

- per gli aspetti archeologici:
  1. I lavori che comportano scavi e movimenti di terra dovranno essere eseguiti sotto il controllo di un archeologo, in stretta intesa con la Soprintendenza competente e con spese ed altri oneri a carico del soggetto aggiudicatore.
  2. Le indagini e l'assistenza archeologica dovranno comprendere tutta la documentazione grafica, fotografica, su scheda, delle analisi dell'elaborazione post-scavo e di ogni necessario approfondimento, secondo il capitolato in uso presso la Soprintendenza di settore.
  3. Detti lavori dovranno essere eseguiti da ditta archeologica specializzata, con adeguato curriculum, da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza di settore.
- per gli aspetti architettonici e paesaggistici:
  4. Lo svincolo di Piediluco dovrà essere realizzato secondo quanto indicato nell'elaborato "Pianimetria svincolo di Piediluco - Proposta come da prescrizione Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria" trasmesso dall'ANAS con nota CPG- 0007665-P del 30/03/2011. Il progetto definitivo dello svincolo così definito sarà oggetto di nuove pubblicazioni e di nuova Conferenza di servizi prima della sua definitiva approvazione da parte del CIPE. Le aree precedentemente occupate dalla sede stradale dovranno essere sistemate con l'eventuale rimozione delle opere già realizzate ed il ripristino del paesaggio agrario preesistente, sulla base di un progetto esecutivo specifico da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione generale per il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.
  5. Durante l'esecuzione dei lavori di costruzione del viadotto sul fiume Velino si dovrà aver cura di conservare il sistema di filari e delle fasce arboree tipiche del Piano del Canale, evitando danneggiamenti e ripristinando lo stato dei luoghi al termine dell'opera.
  6. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere definiti con particolare cura il disegno delle forme e delle superfici dei piloni e delle spalle del viadotto e della naturalizzazione.
  7. Dovrà essere redatto un progetto esecutivo per le opere di mitigazione a verde. Gli elaborati della progettazione esecutiva dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria.
  8. Per l'individuazione delle opere di compensazione tra quelle indicate dal Ministero per i beni e le attività culturali ("1) mura di Papigno - un lotto funzionale, 2) mura di Collescipoli - un lotto funzionale, 3) campanile e porta della Chiesa di S. Maria Maggiore di Collescipoli ") si dovrà provvedere alla quantificazione di ciascuno degli interventi proposti, al fine di consentire la scelta da parte del soggetto aggiudicatore. La richiesta sarà riconsiderata in occasione della proposta al CIPE relativa




all'approvazione dello svincolo di Piediluco modificato secondo la prescrizione dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali.

### Regione Umbria

1. Le parti di infrastruttura già realizzata non più funzionali al nuovo tracciato dovranno essere demolite e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi precedente.
2. Nella successiva fase di progettazione esecutiva, dovrà essere redatto uno studio per la compatibilità idraulica dell'opera di attraversamento, elaborato mediante simulazione in moto permanente con riferimento all'evento di piena del fiume Velino con tempo di ritorno duecentennale e dovrà contenere uno stato ante operam che riproduca le ipotesi idrologiche e geometriche del PAI e che presenti come stato di progetto la modifica della geometria del modello in relazione alle opere da realizzare.
3. Al fine di limitare il rischio di inquinamento del fiume Velino, soprattutto in fase di esercizio, dovranno essere previste una vasca di raccolta delle acque di dilavamento presso l'area di cantiere temporanea, in grado di trattenere sia il materiale solido sedimentabile che gli eventuali oli, ed una o più vasche di raccolta delle acque provenienti dalla piattaforma stradale nel tratto che interessa la valle del fiume Velino. Nella realizzazione di tali vasche si dovranno adottare sistemi costruttivi che assicurino il costante svuotamento delle vasche stesse almeno dopo ogni evento piovoso significativo. La destinazione finale dei liquidi raccolti dovrà comunque essere concordata con l'ARPA Umbria.  
In fase di cantiere dovranno essere predisposti idonei sistemi di recupero ed eventuale trattamento delle acque di lavaggio delle betoniere o, in alternativa, tali acque dovranno essere conferite ad un impianto fisso di depurazione.

4. Gli eventuali rifornimenti di carburanti e lubrificanti dei mezzi utilizzati dovranno essere effettuati in un'area appositamente individuata, opportunamente impermeabilizzata e dotata di pozzetti di raccolta dai quali i liquidi accidentalmente confluiti andranno allontanati e smaltiti quanto prima.
5. Al fine di garantire un'ottimale permeabilità del tracciato per la componente faunistica, dovranno essere realizzati gli ulteriori attraversamenti ad uso specifico indicati negli elaborati integrativi trasmessi dal soggetto aggiudicatore con nota del 21 dicembre 2010.
6. Per la compensazione ambientale a seguito della sottrazione di aree boscate e mancati rimboschimenti, il soggetto aggiudicatore dovrà provvedere al versamento della somma di € 5.584,00, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28;
7. Prima dell'inizio dei lavori, il soggetto aggiudicatore dovrà modificare il protocollo di monitoraggio sottoscritto con ARPA Umbria, relativamente alla parte in variante, per quanto riguarda le fasi di cantiere ed esercizio ed in particolare in corrispondenza dell'opera sul fiume Velino.
8. Qualora durante l'esecuzione dell'opera in variante dovesse risultare necessario deviare il traffico sulla S.P. 62 della Stazione di Piediluco, il soggetto aggiudicatore dovrà preliminarmente definire le relative modalità d'intesa con il competente settore operativo dell'Amministrazione provinciale di Terni.



**Ministero della Difesa**

1. Nella successiva fase di realizzazione dovrà essere effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi, con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero, in conformità con il capitolato speciale BCM del Ministero della difesa Ed. 1984 e le altre disposizioni in materia, avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione militare. Copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente militare competente per territorio, dovrà essere inviata anche al Comando militare Esercito "Umbria".
2. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella Circolare dello Stato Maggiore della Difesa 9 agosto 2000,n. 146/394/4422, riguardante le "opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica" che, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere di tipo verticale con altezza dal piano campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati) e di tipo lineare con altezza dal piano campagna uguale o superiore a 15 metri o costituite da elettrodotti a partire da 60 KV.
3. Dovrà essere osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

**Altri Enti**

1. Il progetto esecutivo del cavalcaverrovia in corrispondenza del km 212+715 della linea Sulmona-Terni (campata tra le pile P2 e P3 del viadotto "Velino"), da presentare a RFI ai fini della formalizzazione di apposita convenzione autorizzativa, dovrà essere redatto in conformità al "Manuale di progettazione RFI, Ponti, rev. C del 20 settembre 2004" e delle ulteriori norme ed istruzioni dallo stesso richiamate e dovrà comprendere la descrizione dettagliata delle fasi di montaggio della struttura, con relative soluzioni delle possibili interferenze con l'esercizio ferroviario.
2. L'attraversamento idraulico del ponticello FS al km 212+188 mediante condotta in pressione in uscita dall'impianto di sollevamento ubicato in corrispondenza della progr. 8800 circa dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione, sulla base di concordate modalità tecniche di realizzazione.
3. La deviazione interrata della linea MT 20 kV (rif. pozzetto 5 alla progr. 260,200 circa della rampa B dello svincolo) dovrà essere localizzata fuori della fascia di rispetto della ferrovia (30 m dalla rotaia più vicina).


**Parte 2<sup>a</sup> – Raccomandazioni**

1. Si raccomanda di provvedere nel più breve termine possibile al completamento del nuovo tratto fino alla rotatoria provvisoria lungo la "Strada di Moggio" in modo da



consentire in anticipo l'entrata in esercizio di un primo significativo stralcio funzionale dell'opera.

2. In sede di elaborazione del progetto definitivo dello svincolo di Piediluco come da prescrizione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, si raccomanda di valutare l'opportunità di un collegamento alla S.P. 675 prima della rotatoria con la strada comunale dell'Eco, riutilizzando eventualmente per quanto possibile opere già realizzate.
3. Si raccomanda di verificare che il progetto esecutivo del viadotto di attraversamento del fiume Velino consenta, per quanto possibile, di garantire una elevata qualità architettonica, selezionando un rapporto impalcato-pile tale da assicurare una snellezza complessiva dell'opera. Gli elaborati dovranno essere corredati da uno studio analitico delle sistemazioni spondali e del contesto paesaggistico.
4. Nella realizzazione delle parti dell'opera di attraversamento del fiume Velino più prossime al corso d'acqua, si raccomanda di salvaguardare le sponde del fiume e di evitare alterazioni della loro naturalità.
5. Per la realizzazione e gestione dei cantieri in prossimità del corso d'acqua, non dovrà essere danneggiata la vegetazione ripariale presente ed i relativi siti al termine dei lavori dovranno essere riambientati, ripristinando lo stato preesistente.
6. Le scarpate dei rilevati stradali andranno rapidamente rinverdite.
7. Per le opere di attraversamento di corsi d'acqua demaniali, incluso il fiume Velino, il soggetto aggiudicatore presenterà alla Regione Umbria, prima dell'esecuzione dei lavori, gli studi di dettaglio ed i particolari costruttivi delle opere.



**Parte 1<sup>a</sup> - Espropri**


Elaborati progettuali relativi agli espropri:

- T00-ES00-ESP-ES02-PV3
- T00-ES00-ESP-PC07-PV3
- T00-ES00-ESP-PC08-PV3
- T00-ES00-ESP-ES02-PV3 – Integrazione
- T00-ES00-ESP-PC07-PV3 – Integrazione

**Parte 2<sup>a</sup> - Interferenze**

Elaborati progettuali relativi alle interferenze:

- P00-CA00-TAM-CR01-PV3 (cronoprogramma)
- P00-PS00-INT-PP01-PV3
- P00-PS00-TRA-DI01-PV3
- P00-PS00-TRA-DI02-PV3
- T00-PS00-TRA-PC01-PV3




Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – preveda che:

- 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, fermo restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
- 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;



- 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 *septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
- 3) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
  - a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
  - b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

N.B. Dall'entra in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i riferimenti all'art. 1 *septies* del decreto legge n. 629/1982, convertito dalla legge n. 726/1982, e al D.P.R. n. 252/1998 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

11A16580

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 28 novembre 2011.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Oikos - Soc. Coop. in liquidazione», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.**

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE,  
INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

Prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

(*Omissis*)

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «OIKOS soc. coop. in liquidazione» (C.F. 02371960218), con sede a Bolzano, Via Rosmini, 45, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-terdecies del Codice Civile e agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Arnold Zani, con ufficio a Bolzano, Via Portici, 9;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

